



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Adottato con Delibera C.C. 20 MAR 1995 n. 22
Integrato con Delibera C.C. 16 MAG 2001 n. 12

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale (centro e frazioni), compreso nei perimetri indicati nella planimetria allegata, costituenti i limiti della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti interni ed equiparati, da aggiornare periodicamente secondo le necessità.
2. Il Comune provvederà, comunque, anche alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti prodotti nelle zone, situate fuori dei limiti suddetti, ove si trovino insediamenti sparsi.

Articolo 2

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani cura, in via principale:
 - 1) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dai fabbricati, dagli altri insediamenti civili in generale, dai magazzini, dai negozi ed esercizi pubblici in genere, dagli uffici e dalle aree scoperte destinate a varie attività come campeggi, sale da ballo all'aperto e simili, nonché di quelli ingombranti costituiti da beni di consumo durevoli, di impiego domestico e di altri similari di cui si sia verificato l'abbandono da parte dei proprietari;
 - 2) lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.
2. In via secondaria, il servizio comunale provvede altresì:
 - 1a) alla raccolta ed allo smaltimento, in quanto possibile, dei rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed istituzioni similari, nonché di quelli speciali, su richiesta degli interessati;
 - 2a) alla pulizia ed alla disinfestazione delle pubbliche fonti, delle aree destinate a pubblici parcheggi.

Articolo 3

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono assunte dal Comune in gestione diretta ed esercitate con diritto di privativa secondo le disposizioni contenute nel testo unico 15 ottobre 1925 n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi e quelle del regolamento di attuazione di cui al DPR 4 ottobre 1986 n. 902.
2. Il Comune può affidare in appalto a imprese specializzate il servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento finale dei rifiuti oggetto del presente regolamento.

Articolo 4

1. I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, nei negozi, negli spacci di vendita, negli uffici e negli altri locali debbono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti a perdere distribuiti dal comune (ovvero in altri recipienti di proprietà dell'utente) ed immessi, con ogni cura ed osservanza delle esigenze igieniche, nei contenitori collettivi all'uopo ubicati in luoghi prestabiliti, a livello stradale e di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale e quant'altro, nelle operazioni relative, possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.
2. In particolare, i contenitori, aventi capacità minima di litri 1.100, saranno posti, nelle strade del centro abitato, a non più di metri 100 l'uno dall'altro, mentre nelle altre località cittadine gli stessi esemplari troveranno collocazione adeguata in singoli punti, in relazione alla popolazione ivi residente.
3. Analogo criterio sarà adottato per l'ubicazione dei contenitori che dovranno servire singoli ambiti e zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
4. Al fine di provvedere alla raccolta differenziata, di cui al successivo articolo 9, oltre ai contenitori destinati ad accogliere i rifiuti ordinari, saranno predisposti speciali contenitori per il vetro, la carta, le pile scariche, i medicinali scaduti ed altro, in numero proporzionale ai primi.

Articolo 5

1. Il ritiro dei rifiuti interni sarà effettuato nell'ambito settimanale, esclusi i festivi, da parte del personale addetto, nell'orario e con la frequenza che saranno stabiliti dall'A.C. e notificati all'utenza per provvedere al necessario conferimento.
2. Gli automezzi nei quali saranno immessi i rifiuti raccolti direttamente dal contenitore collettivo avranno caratteristiche tecniche e strutturali tali da renderli idonei alle esigenze della raccolta, intese ad evitare l'esposizione al pubblico delle immondizie, la loro dispersione nonché esalazioni moleste.

Articolo 6

1. I rifiuti solidi urbani raccolti dalle vie e piazze cittadine e da ogni altra area pubblica o privata destinata ad uso pubblico, comprese quelle in cui si svolgono pubblici mercati, verranno depositati dagli addetti in appositi grandi contenitori muniti di coperchi, evitando di disperdere materiale e di sollevare polvere.
2. Il contenuto dei collettori suddetti sarà poi travasato negli automezzi destinati alla raccolta.

Articolo 7

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito anche temporaneo di rifiuti nelle pubbliche strade e nelle altre aree pubbliche e private.
2. E' fatto altresì divieto di manipolare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti conferiti.
3. Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad esse saranno tenute sgombre da ogni rifiuto a cura dei proprietari, che provvederanno comunque al conferimento di quanto raccolto.

Articolo 8

1. Tutti i rifiuti raccolti dagli edifici pubblici, dalle abitazioni private, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici etc., oltre che dalle vie e piazze pubbliche, dovranno essere trasportati allo smaltimento definitivo in discariche autorizzate a norma di legge.

Articolo 9

1. Allo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio di rifiuti nonché il recupero da essi di materie prime, l'Amministrazione Comunale, con appositi specifici provvedimenti, istituirà sistemi di conferimento differenziato per particolari materiali, come vetri e bottiglie, materiale ferroso, rottami, carta, plastica, alluminio nonché per farmaci scaduti e pile esaurite e prodotti "T" e "F".
2. In ogni caso, i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, dovranno essere conferiti dall'utente, previa comunicazione al servizio, che predisporrà quanto necessario per la raccolta.
3. Per gli scopi di cui al primo comma ed incentivare l'adozione di smaltimenti alternativi, il comune potrà mettere a disposizione dei nuclei famigliari richiedenti dei composte per la decomposizione di erba, vegetali o altri residui organici, dietro compartecipazione alla spesa di fornitura dei contenitori nella misura che verrà determinata. Gli utenti che avvieranno tale trattamento famigliare dei residui organici e vegetali potranno beneficiare delle agevolazioni previste allo scopo dal regolamento comunale TARSU. (comma aggiunto con dCC 16-05-2001 n. 12).

Articolo 10

1. Il Comune può istituire servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, sulla base di apposite convenzioni con i richiedenti, in conformità e per le tipologie di cui all'art. 39, comma 2, della legge 22-2-94 n. 146.

Articolo 11

1. I rifiuti urbani comunque raccolti sono sottoposti, ove possibile, ai trattamenti suggeriti dalla tecnica per recuperare il contenuto anche energetico o per trasformarli in modo da poter essere utilizzati convenientemente nell'agricoltura e nell'industria, purché senza pregiudizio per la zootecnia, per l'igiene e per la salute pubblica.

2. Il metodo di trattamento sarà prescelto dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione consiliare, purché ne risulti dimostrata la convenienza tecnica, economica ed ambientale.
3. In ogni caso la cernita, se ammessa, e l'utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti devono essere eseguite nei luoghi stabiliti, osservando ogni garanzia d'ordine igienico e sanitario a tutela dell'ambiente oltre che della salute del personale addetto.
4. I residui inutilizzabili saranno smaltiti in discarica controllata, così come sarà anche provveduto alla eliminazione e innocuizzazione dei residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e di quelli derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane.

Articolo 12

1. E' fatto divieto assoluto di procedere alla cernita manuale, senza cioè l'ausilio di attrezzi e di metodologie che evitino il contatto diretto dell'operatore con i rifiuti.
2. Il personale addetto alla cernita dei rifiuti dovrà indossare apposita tuta ad un solo pezzo a chiusura lampo, un berretto di tela che ricopra la nuca e guanti di pelle.
3. Al termine del lavoro il personale stesso è tenuto a fare la doccia nell'apposito reparto a tale scopo destinato.

Articolo 13

1. Chiunque contravvenga a specifiche disposizioni del presente regolamento è punito ai sensi di legge.

Articolo 14

1. All'accertamento delle infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge vigenti in materia sono preposti gli incaricati comunali della vigilanza sanitaria ed urbana, che procederanno all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti, salvi i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

Articolo 15

1. L'organizzazione e la sorveglianza del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono affidate all'ufficio di polizia urbana (o altro ufficio).
2. Tale attività sarà svolta sotto la vigilanza dell'ufficio comunale di igiene per quanto attiene all'aspetto igienico – sanitario.
3. Le eventuali richieste di prestazioni da parte del personale addetto, i reclami in ordine a disservizi e disfunzioni devono essere rivolti al predetto ufficio di polizia urbana che eseguirà, ove necessario, gli accertamenti del caso e adotterà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 16

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del DPR 10 settembre 1982 n. 915 e quelle del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 nonché ogni altra norma di legge e di regolamento vigente in materia.

Articolo 17

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.